

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
657/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2017, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 280/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 493/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 493/2017/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), come ultimamente modificato dalla deliberazione 553/2016/R/eel (TIS);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 29 maggio 2017, prot. Autorità 18897 del 29 maggio 2017 (di seguito: comunicazione del 29 maggio 2017);
- la comunicazione della Cassa del 13 settembre 2017, prot. Autorità 11785 e i relativi allegati prot. Autorità 29659 del 13 settembre 2017;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico del 11 settembre 2017, prot. Autorità 29358 del 11 settembre 2017;
- la comunicazione di Terna del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30606 del 21 settembre 2017;
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia del 26 luglio 2017, prot. 25205, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l’Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell’energia, modificando tra l’altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i

clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;

- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono pertanto fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre, fissato, a valere per l'anno 2017, i seguenti corrispettivi, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS:
 - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0148 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0194 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0447 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0044 c€/kWh;
- la medesima deliberazione di cui sopra ha, infine, stabilito che, con successivo provvedimento, siano definiti i valori degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*, fissato, per l'anno 2017, complessivamente pari a 0,180 c€/kWh;
- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente Unico invii, all'Autorità, la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico e da Terna, l'importo del recupero, tenuto conto di quanto già recuperato nel precedente trimestre, è stimato in misura pari a circa 97 milioni di euro, interamente ascrivibile a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi, mentre i costi di dispacciamento risultano complessivamente in linea con i relativi ricavi;
- gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, in ragione dell'applicazione su base semestrale del relativo meccanismo, sono ancora in parte dovuti al residuo derivante dai precedenti trimestri 2017, in particolare dal primo, nel quale si era registrato un ammontare da recuperare particolarmente elevato in conseguenza di eventi straordinari, associati al fermo per manutenzione di numerosi

gruppi nucleari francesi oltre all'ondata eccezionale di freddo, verificatisi tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 che avevano determinato forti rialzi delle quotazioni dell'energia elettrica; in minor misura, invece, pesa sull'ammontare del recupero lo scostamento tra il costo di acquisto stimato nei restanti trimestri del 2017 e i dati di consuntivo ad oggi disponibili;

- in base anche agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente Unico e da Terna, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017, rispetto al costo stimato con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano ulteriori variazioni rispetto a quanto comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 29 maggio 2017, in relazione agli esiti, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2015;
- relativamente all'anno 2016, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i corrispondenti

ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- tale scostamento dovrà essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2016 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2017, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2016;
- in ragione del livello del corrispettivo *PPE*, già stabilito per tutto l'anno 2017 con la deliberazione 633/2016/R/eel, gli elementi informativi sopra richiamati possono portare esclusivamente ad un diverso dimensionamento degli elementi *PPE¹* e *PPE²*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- anche tenuto conto delle informazioni pervenute, confermare il valore, indicato nella deliberazione 493/2017/R/eel, degli elementi *PPE¹* e *PPE²* del corrispettivo *PPE*, il cui livello complessivo viene mantenuto, per quanto sopra evidenziato, fisso per l'intero anno 2017

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni